



Città di Bellinzona

Regolamento strada forestale Camorino- Montagna- Croveggia



Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Chiusura al traffico	2
Art. 3	Utenti abilitati senza autorizzazione eccezionale	2
Art. 4	Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale	2
Art. 5	Autorizzazioni di transito	3
Art. 6	Tasse	3
Art. 7	Esoneri	3
Art. 8	Chiavi della barriera	3
Art. 9	Divieti	3
Art. 10	Responsabilità	4
Art. 11	Danni	4
Art. 12	Diversi	4
Art. 13	Contravvenzioni	4
Art. 14	Entrata in vigore	4

Il Consiglio comunale di Camorino,

in applicazione della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), dell'Ordinanza federale sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) e del Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo),

decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento, in applicazione alle normative cantonali e federali in materia forestale, ha lo scopo di disciplinare:

- l'uso veicolare della strada forestale Montagna-Crovggia;
- il prelievo delle tasse necessarie a coprire le spese di manutenzione della suddetta strada forestale.

Art. 2 Chiusura al traffico

¹Il transito con veicoli a motore sulla strada forestale Montagna-Crovggia è di principio vietato; ad eccezione del transito per uso forestale, agricolo e d'interesse pubblico, che è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

²La strada forestale Montagna-Crovggia è chiusa con una barriera a valle e regolata da apposita segnaletica.

Art. 3 Utenti abilitati senza autorizzazione eccezionale

Il Municipio rilascia un'autorizzazione di transito agli utenti abilitati all'uso della strada forestale secondo le norme forestali federali e cantonali in vigore, segnatamente:

- proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale;
- servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- esercitazioni militari;
- realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale

¹L'autorizzazione eccezionale all'utilizzo della strada forestale viene accordata dal Municipio, previa domanda scritta:

- ai proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato;
- ai cacciatori per il recupero della selvaggina;
- ad altri utenti in casi particolari e giustificati.

²Per gli Enti pubblici è sufficiente una richiesta verbale.

³L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento della tassa d'utilizzo regolata all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 Autorizzazioni di transito

¹Ogni veicolo immatricolato (automobili, rimorchi, motoslitte, moto, motorini, ecc.) deve essere in possesso di un'autorizzazione di transito.

²L'autorizzazione di transito avviene per iscritto, autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare, indica il numero di targa del mezzo utilizzato, stabilisce la durata della stessa, l'importo della tassa e della cauzione previsti agli artt. 6 e 8 del presente regolamento.

³L'autorizzazione vale per il veicolo il cui numero di targa figura sulla stessa e non è trasferibile a terzi, fatta eccezione per quanto previsto al cpv. precedente; essa deve inoltre sempre essere riposta in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

⁴Unitamente all'autorizzazione vengono consegnate le chiavi e una copia del presente regolamento.

Art. 6 Tasse

Per l'uso della strada forestale è dovuta una tassa d'uso minima di fr. 20.-- fino ad un massimo di fr. 700.--. La Tassa d'uso sarà calcolata sulla base delle spese di manutenzione effettive e fissata con apposita Ordinanza municipale.

Art. 7 Esoneri

Sono esentati dal pagamento della tassa d'utilizzo:

- i Servizi di Polizia;
- i Pompieri;
- i Mezzi di soccorso;
- il Comune per lavori di manutenzione delle proprie opere;
- il Patriziato per la gestione dei suoi beni;
- i Militari e la Protezione civile nell'ambito delle loro attività;
- gli Uffici forestali;
- altri Enti pubblici.

Art. 8 Chiavi della barriera

¹Per ogni chiave viene prelevata una cauzione di fr. 50.-, rimborsati alla riconsegna.

²In caso di perdita delle chiavi la cauzione non viene restituita ed eventuali ulteriori spese derivanti dalla perdita della stessa vengono attribuite al beneficiario dell'autorizzazione. Per l'ottenimento di una nuova chiave, è richiesto il versamento di un altro deposito.

³L'ottenimento delle chiavi è subordinato alla presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della cauzione e della tassa d'utilizzo alla Cancelleria comunale.

⁴Per ogni autorizzazione viene rilasciata una sola chiave.

⁵La riconsegna delle chiavi deve avvenire alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione. Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un altro giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁶Il Municipio tiene aggiornato il registro delle chiavi in circolazione, che può essere visionato dalla Sezione forestale dietro richiesta verbale.

Art. 9 Divieti

Agli utenti della strada forestale è vietato:

- lasciare aperta la barriera d'entrata. La stessa deve essere chiusa a chiave immediatamente dopo il transito;
- permettere l'uso veicolare della strada a terzi senza autorizzazione;

- occupare la piazza di giro (fine della strada) e le piazze di scambio quale parcheggio;
- parcheggiare sulla carreggiata di marcia;
- abbandonare veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il tracciato della strada o su fondi privati;
- parcheggiare su fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario;
- effettuare lo sgombero della neve dal campo stradale.

Art. 10 Responsabilità

Le limitazioni o la sospensione del godimento della strada, a dipendenza di esigenze di manutenzione, interventi forestali o casi di forza maggiore, non permettono all'utente di pretendere delle indennità; il Municipio non assume responsabilità al riguardo.

Art. 11 Danni

Il ripristino dei danni causati alle scarpate dal scivolamento del legname e dallo sgombero di piante e rami caduti sulla carreggiata spettano al proprietario del fondo da cui provengono. Se per un rapido ripristino l'operazione di sgombero è effettuata per conto dell'autorità comunale, al proprietario saranno addebitate le relative spese.

Art. 12 Diversi

¹Per la strada forestale non è garantito il servizio invernale.

²Il mancato godimento dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa versata né ad indennità.

Art. 13 Contravvenzioni

¹Contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa. L'ammontare minimo è di fr. 50.-- fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

²Contravvenzioni alla LFo, OFo, LCFo, RCFo sono perseguibili dall'Autorità forestale con una multa fino a fr. 20'000.--.

Il Comune esegue i controlli e segnala gli abusi e le violazioni alle leggi federali e cantonali alla Sezione forestale del Dipartimento del territorio.

Art. 14 Entrata in vigore

Il Regolamento d'uso della strada forestale Montagna – Monti di Croveggia entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale di Camorino il 17 dicembre 2007

Approvato dal Consiglio di Stato il 25 agosto 2009

Modifica art. 14 approvata dal Consiglio comunale di Camorino il 17.11.2014 e dal Consiglio di Stato il 4.03.2015